

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1961)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le aspirazioni e le istanze dei produttori agricoli per ottenere che la facoltà ad essi già concessa di vendere direttamente i loro prodotti in forma ambulante e nell'ambito dei mercati all'ingrosso, sia estesa alla vendita al minuto in sede stabile.

A tali istanze, che sono state fatte proprie anche dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura recentemente conclusasi, si ispira l'unito disegno di legge che, all'articolo 1, stabilisce appunto la facoltà da parte dei produttori agricoli di vendere al minuto, nel territorio dei rispettivi Comuni di produzione nonchè nei Comuni limitrofi, i prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura od allevamento.

L'articolo 2 chiarisce il concetto di produttore agricolo, comprendendovi non solo

le varie categorie di conduttori e coltivatori, ma anche le persone giuridiche che gestiscono imprese agricole e quelle formate da agricoltori produttori.

L'articolo 3 precisa la procedura per la richiesta dell'autorizzazione da rilasciare su domanda dell'interessato, accompagnata da un certificato della Camera di commercio competente, attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti indicati all'articolo 2.

Nell'istanza dovranno essere specificati i prodotti per i quali si chiede la vendita e se questa avrà luogo permanentemente in appositi locali o soltanto nei giorni e luoghi di fiera o di mercato, in chioschi o locali collocati a tale scopo.

È inoltre previsto che le associazioni di produttori possono chiedere la autorizza-

zione alla vendita in tutti i Comuni nel cui territorio gli associati svolgono attività agricola produttiva e nei Comuni limitrofi.

L'articolo 4 prescrive il termine per il rilascio dell'autorizzazione e le indicazioni da apporre su di essa.

L'articolo 5 riguarda il diniego dell'autorizzazione a chi abbia riportato condanne nell'ultimo quinquennio per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica, e ciò nell'intento di escludere dal delicato processo distributivo chi abbia dato manifesta prova di non saper garantire la correttezza del suo operato.

Il successivo articolo 6 prevede, poi, la revoca dell'autorizzazione allorchè i titolari della licenza perdano la qualità di produttori agricoli o non si limitino alla vendita dei prodotti ottenuti dai loro fondi.

Con tale norma si vuole evitare che la finalità del provvedimento sia distorta, con un'innaturale trasformazione dei produttori agricoli in commercianti; il che creerebbe, oltre tutto, un non auspicabile incentivo all'allontanamento dei produttori stessi dall'esercizio dell'attività agricola.

È altresì prevista la revoca nei casi in cui i titolari siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5 e, per evidenti motivi, quando i prodotti siano posti in vendita a prezzi superiori a quelli praticati nei normali esercizi o banchi di vendita al pubblico.

L'articolo 7 porta, infine, una consueta norma di abrogazione delle disposizioni contrastanti e incompatibili con la legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I produttori agricoli singoli o associati possono vendere al dettaglio, nel territorio dei rispettivi Comuni di produzione e nei Comuni limitrofi, i prodotti ottenuti nei loro fondi, per coltura od allevamento, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, nonché le imprese agricole gestite da persone giuridiche e le persone giuridiche formate da produttori agricoli.

Art. 3.

I produttori agricoli che intendono effettuare la vendita di cui all'articolo 1 debbono farne domanda al Sindaco del Comune di produzione e per i Comuni limitrofi al Sindaco competente, allegando alla domanda un certificato in carta libera della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente, dal quale risulti che il richiedente è produttore agricolo nel Comune di produzione.

Nella domanda il richiedente deve specificare per quali prodotti intende praticare la vendita e se permanentemente, in appositi locali, o solo nei giorni e nei luoghi di fiera o di mercato, in chioschi o banchi collocati a tale scopo.

Un'associazione di produttori agricoli può chiedere l'autorizzazione ad effettuare la vendita di cui all'articolo 1 in tutti i Comuni nel cui territorio, gli appartenenti all'associazione svolgono attività agricola produttiva e nei Comuni limitrofi.

Art. 4.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, il locale o i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 5.

L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

Art. 6.

L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel Comune per il quale l'autorizzazione è rilasciata;

b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel Comune per il quale è autorizzata la vendita;

c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5;

d) i prodotti siano posti in vendita a prezzi superiori a quelli praticati per i prodotti stessi nei normali esercizi o banchi di vendita al pubblico.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.